




COMUNE di MODOLO
Provincia di Oristano



Prot. n. 1245

ORDINANZA N. 9 DEL 30/06/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la richiesta presentata dal Sac. Giuseppe Porcu in data 28 giugno 2011, assunta al protocollo del Comune al n. 1218 del 28 giugno 2011 con la quale si chiede l'autorizzazione a svolgere i festeggiamenti civili in onore di San Isidoro presso la Chiesa allo stesso dedicata, nei giorni 2 luglio 2011;

CONSIDERATO che nei giorni 2 luglio 2011 si svolgeranno i festeggiamenti in onore di San Isidoro;

RILEVATO che in tale giorno è previsto un notevole afflusso di mezzi e persone e che, al fine di consentire l'ordinato e sicuro svolgimento dei festeggiamenti, si ritiene opportuno adottare provvisoriamente una appropriata regolamentazione della circolazione veicolare;

VISTO l'articolo 6, comma 4, del D.lgs n. 285/92;

VISTI gli articoli 5 e 6 del nuovo codice della strada;

ORDINA

Che, dalle ore 18,00 del 02 luglio 2011 alle ore 1 e 30 minuti del 03 luglio 2011, per i veicoli diretti nella località "Su e Giagu", a causa della carreggiata ristretta, è vietata la sosta durante l'afflusso e/o il deflusso in entrambi i sensi di marcia, al fine di non intralciare la circolazione stradale e non creare pregiudizio per l'incolumità pubblica, lungo le seguenti strada:

Strada comunale interna denominata "Via Bosa, nel tratto denominato "Binza Funtana" nonché nella piccola piazza in località "Puttu" fino alla località "Le Aie"

Innesto della S.P. n. 35, dall'altezza degli impianti sportivi fino alla località "Le Aie" comprese (strada denominata, nei due tratti, rispettivamente "Signora Olene" e "Tuvu")

Gli stessi veicoli potranno stazionare esclusivamente sul lato destro lungo la strada comunale denominata "Le Aie - Mutteti - Campizzolos - Cannedu", dal tratto all'altezza della Chiesa di San Isidoro fino alla località denominata "Cannedu"

DISPONE

Che la circolazione stradale sia garantita in entrambi i sensi di marcia per consentire il regolare deflusso.

FA OBBLIGO

Al richiedente di posizionare la necessità ed opportuna segnaletica stradale

La mancata osservanza della presente ordinanza da parte del richiedente comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 103,00 ad un massimo di € 516,00.

La presente ordinanza ha validità a decorrere dalle ore 18 del 02 luglio 2011 alle ore 1 e minuti trenta del giorno 03 luglio 2011:

Alla stessa può essere proposto ricorso nelle modalità e termini previsti dalle norme di legge.

Il responsabile del servizio di vigilanza ed il Comandante della Stazione carabinieri di Bosa vorranno assicurare i servizi di specifica competenza, avendo cura di far rispettare le limitazioni al traffico emanate in conformità della presente ordinanza.

La stessa viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune e trasmessa al richiedente ed al Comando Stazione Carabinieri di Bosa per quanto di loro competenza.

Il Responsabile del Servizio
Geometra Cherchi Angelo Demetrio

